

OGGETTO: **PROVINCIA DI RAVENNA - CONTRIBUTI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO O A TERMINE DI PERSONE DISABILI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (ACCOLTE IN BASE ALL'ORDINE CRONOLOGICO DI RICEZIONE E FINO A ESAURIMENTO FONDI) FISSATA ALLE 13.00 DEL 31 DICEMBRE 2013**

Al fine di favorire l'inserimento lavorativo delle **persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della Legge 12 marzo 1999, n. 68** (si veda, da ultimo, API INDUSTRIA NOTIZIE n. 23/2012), con l'avviso pubblico accluso alla presente, la Provincia di Ravenna ha previsto l'erogazione di **contributi** - fino a un limite di spesa complessivo di 300.000 euro - **a favore dei datori di lavoro che, nel corso del 2013, li abbiano assunti o li assumeranno, a tempo indeterminato o a termine.**

Considerata la chiarezza e la completezza dell'avviso provinciale (del quale abbiamo evidenziato, in neretto, i punti da noi ritenuti più significativi):

- per la disamina delle condizioni di accesso ai contributi di cui si tratta, rinviamo alla sua lettura;
- di seguito ne riportiamo comunque una sintesi.

L'avviso prevede contributi per incentivare:

- l'**assunzione** a tempo indeterminato, la **trasformazione** del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato (esclusi i contratti di lavoro intermittente) e la **stabilizzazione** a tempo indeterminato dei rapporti di apprendistato. Per aver diritto all'incentivo, il rapporto dovrà durare almeno 12 mesi decorrenti dall'assunzione/trasformazione/stabilizzazione;
- l'assunzione a tempo **determinato**, di durata superiore a 6 mesi, di persone con disabilità di tipo psichico e intellettivo.

I contributi sono erogati per assunzioni, trasformazioni e stabilizzazioni avvenute **dall'1 gennaio al 31 dicembre 2013.**

Beneficiari

Possono beneficiare dei contributi tutti i datori di lavoro privati con sede operativa - presso la quale viene effettuata l'assunzione/trasformazione/stabilizzazione - in provincia di Ravenna, a esclusione di quelli di lavoro domestico.

Destinatari

- a) per le assunzioni, le trasformazioni e le stabilizzazioni a tempo indeterminato: persone disabili iscritte negli elenchi del collocamento mirato con percentuale di disabilità pari o superiore al 50%. In caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, il lavoratore doveva essere iscritto nei suddetti elenchi prima dell'instaurazione del rapporto a termine;
- b) per le assunzioni a tempo determinato - previa stipula della convenzione di cui all'art. 11 (*) della Legge n. 68/1999 - di durata superiore a 6 mesi: persone con disabilità di tipo psichico e intellettivo, certificate dalla diagnosi funzionale, iscritte negli elenchi del collocamento mirato.

Contributi

- a) Per l'assunzione, la trasformazione e la stabilizzazione a tempo indeterminato, il **contributo è pari al 50% del costo salariale annuo del lavoratore** assunto:
- con un importo massimo di 10.000 euro, nel caso in cui il datore di lavoro assuma il disabile oltre la quota d'obbligo di cui alla Legge n. 68/1999 oppure non risulti soggetto alla normativa in materia di collocamento obbligatorio (**);
 - con un importo massimo di 7.000 euro, nel caso in cui l'assunzione avvenga nell'ambito degli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999.
- b) Per l'assunzione a tempo determinato, di durata superiore a sei mesi, di persone con disabilità di tipo psichico e intellettuale, certificate dalla diagnosi funzionale, iscritte negli elenchi del collocamento mirato, il contributo è pari al **25% del costo salariale annuo del lavoratore**, indipendentemente dal fatto che l'assunzione avvenga nell'ambito o al di fuori degli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999.

LE DOMANDE – REDATTE OBBLIGATORIAMENTE SUI MODULI DISPONIBILI CLICCANDO SUI COLLEGAMENTI RIPORTATI IN CALCE ALLA PRESENTE - DOVRANNO PERVENIRE alla Provincia **entro le 13,00 del 31 dicembre 2013**, utilizzando le seguenti modalità:

- posta elettronica certificata provra@cert.provincia.ra.it (opzione raccomandata per i datori di lavoro in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata);
- consegna a mano;
- spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito autorizzate.

Le domande saranno accolte in base all'ordine cronologico di arrivo e fino a esaurimento delle risorse disponibili: pertanto, è nell'interesse di chi richiede l'accesso ai contributi avanzare l'istanza con la massima tempestività.

Provincia di Ravenna

U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2/4
48121 Ravenna

Orari

lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-13.30

martedì e giovedì 8.30-12.30; 14.30-17.30

dal 4 luglio fino al 2 settembre: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Per informazioni

Rosa De Caro- Tel. 0544 258418; e-mail rdecaro@mail.provincia.ra.it

Grazia Fabbri - Tel. 0544 258449; e-mail gfabbrri@mail.provincia.ra.it

Orari

lunedì - mercoledì - venerdì 9.00-13.00

(*) **Art. 11 della Legge n. 68 del 1999 - Convenzioni e convenzioni di integrazione lavorativa**

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della

presente legge, possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge.

2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.

4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.

5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.

6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.

7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa devono:

- a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le modalità del loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.

(**) L'art. 3, comma 1 della Legge n. 68 del 1999 prevede che:

«1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:

- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.»



Provincia di Ravenna

**AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DI DATORI
DI LAVORO PRIVATI PER L'ASSUNZIONE
A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO PER L'ANNO 2013
DI PERSONE CON DISABILITA' DA FINANZIARE
CON IL FONDO REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE DEI DISABILI
(approvato con provvedimento del dirigente del settore Formazione, lavoro, Istruzione e
politiche sociali n. 574 del 18.02.2013)**

LA PROVINCIA DI RAVENNA

in attuazione di quanto disposto dall'art. 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68, dagli artt. 10, 19 e 50 della L.R. 17/2005, nonché di quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 965 del 4.07.2011, come modificata dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1152 del 30.07.2012, e nella programmazione per l'utilizzo del Fondo Regionale disabili anno 2011 (approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 381 del 19.10.2011) e anno 2012 (approvata con deliberazioni della Giunta Provinciale n. 73 del 13.03.2012 e n. 337 del 30.10.2012)

RENDE NOTO CHE

intende favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità iscritte nell'elenco di cui all'art. 8 della L. 68/99, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50% o con disabilità psichica e/o intellettiva, indipendentemente dalla percentuale di invalidità, attraverso l'erogazione di contributi ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato o determinato.

1. Beneficiari

Sono ammessi a contributo tutti i datori di lavoro privati con sede operativa nel territorio della provincia non beneficiari di altre agevolazioni relative all'assunzione per cui si chiede il contributo, comprese le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) della L. n. 381/91 e i loro consorzi.

Sono esclusi i datori di lavoro domestico.

Costituisce requisito essenziale per i beneficiari il rispetto delle disposizioni normative in materia di lavoro anche in relazione al collocamento dei disabili, agli obblighi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, nonché il rispetto delle condizioni previste nei contratti stipulati dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni datoriali.

L'accertamento dei requisiti dichiarati, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, verrà eseguito dalla Provincia.

2. Destinatari

Sono destinatari degli interventi previsti dal presente avviso le persone con disabilità iscritte negli elenchi di cui all'art. 8 della L. 68/99:

- con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 50% oppure
- con disabilità psichica e/o intellettiva indipendentemente dalla percentuale di invalidità.

3. Requisiti delle assunzioni

Sono sovvenzionate le assunzioni presso sedi operative situate in provincia di Ravenna, indipendentemente dalla sede legale.

Il contributo pubblico può essere richiesto per:

- a. **l'assunzione a tempo indeterminato o la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure ancora la stabilizzazione di lavoratori assunti con contratto di apprendistato, avvenuta nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2013, di persone con disabilità non inferiore al 50% (questa percentuale vale anche per le persone con disabilità psichica e/o intellettiva), a condizione che il rapporto di lavoro perduri almeno 12 mesi;**
- b. **l'assunzione a tempo determinato superiore a 6 mesi di persone con disabilità psichica o intellettiva (accertata dalla commissione medica con diagnosi funzionale) avvenute nel periodo 01.01.2013 - 31.12.2013. L'assunzione della persona con disabilità psichica, effettuata ai fini della legge 68/99, deve essere preceduta dalla stipula della convenzione di cui all'articolo 11) della legge citata.**

Agli effetti della corresponsione dei contributi di cui al presente avviso, l'inserimento di nuovi soci lavoratori (con contratto di lavoro subordinato) nell'ambito di cooperative è assimilata all'assunzione di lavoratori subordinati.

Il contributo non può essere richiesto per:

- **le assunzioni con contratto di apprendistato;**
- **i rapporti di lavoro instaurati a seguito di trasferimento di azienda e di cessione di ramo di azienda;**

- **le assunzioni con contratto di lavoro intermittente;**
- **le assunzioni di lavoratori per i quali siano stati instaurati precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro, nel caso in cui tra la cessazione e la nuova assunzione siano decorsi meno di 12 mesi;**
- **l'assunzione a tempo indeterminato della stessa persona con disabilità per la quale l'azienda abbia già ricevuto un contributo finanziato con risorse del Fondo Regionale Disabili eccetto il caso in cui sia stata finanziata l'assunzione con contratto a tempo determinato successivamente trasformato a tempo indeterminato e per quest'ultima trasformazione sia richiesto il contributo di cui al presente avviso.**

Si precisa che qualora, successivamente all'assunzione, il soggetto che abbia presentato domanda di contributo sia interessato da trasformazione o da fusione di società, il contributo concesso resta in capo al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero al soggetto al quale l'impresa sia stata conferita o trasferita purché prosegua il rapporto lavorativo con il destinatario per la cui assunzione fosse stato richiesto il contributo. A tal fine il nuovo beneficiario dovrà provvedere a produrre alla Provincia, nei termini e nei modi da quest'ultima definiti, le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi.

4. Disciplina aiuti di stato

L'erogazione dei contributi oggetto del presente avviso rientra nella disciplina comunitaria degli aiuti di stato:

1. Aiuti all'occupazione, di cui al Regolamento (CE) n. 800/2008 Regolamento generale di esenzione per categoria (in particolare aiuti all'occupazione di lavoratori disabili) e Delibera di Giunta Regionale n. 1916 del 30.11.2009 recante "Approvazione regime di aiuti all'occupazione a seguito del Regolamento (CE) n. 800/2008";
2. Aiuti definiti "d'importanza minore" (c.d. de minimis), di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE e Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 332 del 26/03/2007 con la quale la Regione ha disciplinato gli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) in attuazione del suddetto Regolamento n. 1998/2006.

Il datore di lavoro dovrà dichiarare per quale tra i sopra citati regimi giuridici (aiuti all'occupazione, de minimis) intende optare utilizzando i modelli di dichiarazioni sostitutive allegati al presente avviso - e pertanto, a seconda del regime prescelto, verranno applicate le disposizioni corrispondenti.

Si precisa a tal fine quanto segue:

a) quanto al REGIME DI AIUTI DE MINIMIS:

La soglia degli aiuti de minimis è di 200.000 euro, incluso l'aiuto da erogare, di sovvenzioni pubbliche concesse a titolo di de minimis nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione de minimis è di 100.000 euro.

Il periodo di tre esercizi finanziari di cui si tratta è tale per cui non contano i mesi dell'anno, come succedeva con il Regolamento 69/2001, per il quale si contavano 36 mesi naturali a ritroso nel tempo, ma l'annualità finanziaria. Di conseguenza, indipendentemente dal mese dell'anno in cui viene erogato l'aiuto, l'arco di tempo rilevante abbraccia la relativa annualità finanziaria (febbraio 2013, anno finanziario 2013) e le due precedenti (2012 e 2011).

Al momento della presentazione della domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva (si veda allegato 2a) attestante il rispetto del vincolo dei 200.000 euro, o dei 100.000 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada (comprensivi del contributo di cui al presente avviso), nell'arco di tempo dei tre esercizi finanziari di cui sopra.

La dichiarazione de minimis deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di de minimis dall'impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti, nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, quali sopra individuati.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del de minimis, i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico, e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei 3 esercizi finanziari quali

sopra individuati arco di tempo all'interno del quale calcolare i contributi de minimis ricevuti – l'impresa ha modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando per il rispetto della regola de minimis quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da S.r.l. a S.p.a.), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi non applicandosi quanto detto sopra il calcolo dei contributi de minimis ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Non è possibile accedere a questa tipologia di regime di aiuto nei seguenti casi:

- imprese in crisi ai sensi degli Orientamenti comunitari applicabili (GU serie C 244 del 1.10.2004);
- imprese operanti nel settore carbonifero;
- imprese che abbiano superato la capienza dei 200.000,00 euro ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti (o 100.000,00 euro nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada);
- imprese rientranti nei casi e appartenenti a settori esclusi ai sensi della normativa vigente, di seguito indicati:
 - aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000);
 - aiuti alle imprese che sono registrate con uno dei sottoindicati codici di attività (Classificazione ISTAT ATECO 2007) rimanendo ammesse al de minimis le vendite dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO di cui sotto, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo:

A	AGRICOLTURA, E SILVICOLTURA E PESCA
01	COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONI DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI
01.1	COLTIVAZIONI DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI
01.28	COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI
01.3	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE
01.4	ALLEVAMENTO DI ANIMALI
01.5	COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA
01.6	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA (tutta la divisione, ma NB linee successive)
01.63.00	Attività che seguono la raccolta. <i>Nella classe 01.63 s'intendono incluse:</i> - attività successive al raccolto finalizzate al miglioramento delle qualità riproduttiva delle sementi, cfr. 10.64 - taglio e riessiccazione del tabacco, cfr. 12.00
01.64	Lavorazione delle sementi per la semina <i>Nella classe 01.64 s'intende inclusa:</i> - lavorazione di sementi mirata alla produzione di olio, cfr. 10.41
01.7	CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI
B	ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE (esclusione solo dal de minimis)
05	ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
05.1	ESTRAZIONE DI ANTRACITE
05.2	ESTRAZIONE DI LIGNITE
09.9	ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER L'ESTRAZIONE DA CAVE E MINIERE DI ALTRI MINERALI
09.90	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali
09.90.0	Attività di supporto per l'estrazione da cave e miniere di altri minerali

b) quanto al REGIME DEGLI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE, di cui al Regolamento (CE) N. 800/2008.

Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il regime degli aiuti all'occupazione è

ammissibile solo se il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Sono escluse poi dall'applicazione di questo regime le assunzioni:

- effettuate dalle società di somministrazione di lavoro, nonché le assunzioni conseguenti alla trasformazione dei contratti (qualsiasi trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato, da causa mista in altri contratti, da tempo parziale a tempo pieno o viceversa, da tempo ripartito a normale contratto subordinato);
- a favore di imprese in difficoltà ¹;
- a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero di aiuti dichiarati illegali e incompatibili dalla Commissione Europea e che, successivamente, non li abbiano restituiti o depositati in un conto bloccato.

5. Entità del contributo

Nel caso di **assunzioni a tempo indeterminato** di cui al precedente punto 3a) l'entità del contributo sarà:

- pari al **50%** del costo salariale annuo del lavoratore assunto (retribuzione lorda più contributi sociali obbligatori) e comunque fino ad un importo massimo di **10.000,00** nel caso il datore di lavoro assuma oltre la quota d'obbligo di cui alla legge 68/99 oppure non risulti obbligato alle assunzioni di cui alla citata norma;
- pari al **50%** del costo salariale annuo del lavoratore assunto (retribuzione lorda più contributi sociali obbligatori) e comunque fino ad un importo massimo di **7.000,00** nel caso l'assunzione avvenga nell'ambito degli obblighi di assunzioni di cui alla legge 68/99.

Nel caso di **assunzioni a tempo determinato** di cui al precedente punto 3b) l'entità del contributo sarà pari al **25%** del costo salariale (retribuzione lorda più contributi sociali obbligatori) per assunzioni a tempo determinato superiore a 6 mesi, anche per assunzioni avvenute nell'ambito dell'obbligo di persone con disabilità psichica (previa stipula di convenzione) o disabilità intellettiva.

In fase di liquidazione la Provincia effettuerà il conguaglio tra il contributo approvato sulla base del costo salariale presunto, dichiarato nella domanda presentata, e il contributo effettivo calcolato sul costo salariale reale, comunicato al termine del periodo sovvenzionato. Il conguaglio opererà solo in riduzione e non in aumento.

6. Risorse finanziarie

Le risorse disponibili ammontano ad **300.000,00**.

7. Modalità e termine di presentazione delle domande

La domanda di contributo, in bollo, dovrà essere presentata obbligatoriamente utilizzando la modulistica allegata al presente avviso.

La documentazione dovrà essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda.

Alla domanda di contributo potrà essere allegata ogni altra documentazione ritenuta utile per la determinazione del contributo.

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata copia di un documento di identità valido del legale rappresentante.

Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 31 dicembre 2013 all'U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna - Piazza dei Caduti per la Libertà, 2 48121 Ravenna - compilate sulla modulistica allegata al presente avviso pubblico, utilizzando le seguenti modalità:

1. consegna a mano tramite incaricato del soggetto richiedente;
2. spedizione tramite servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno), corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate; sulla busta dovrà essere riportato il mittente e la seguente dicitura: **Fondo regionale disabili. Richiesta di contributo assunzione;**
Non farà fede il timbro postale. Il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Orari U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico della Provincia di Ravenna

lunedì - mercoledì - venerdì 8.30-13.30

martedì e giovedì 8.30-12.30; 14.30-17.30

dal 1 luglio fino al 30 agosto: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

3. trasmissione alla casella di posta elettronica istituzionale della Provincia di Ravenna esclusivamente all'indirizzo: provra@cert.provincia.ra.it a pena di decadenza. La domanda (corredata della relativa documentazione), deve essere trasmessa con posta elettronica certificata inviata da una casella di posta elettronica certificata del titolare dell'azienda oppure da una casella di posta elettronica certificata di un'associazione di categoria o di un consulente dell'azienda. Saranno considerate valide:

- a) le domande con firma digitale basate su un certificato rilasciato da un certificatore accreditato. In tal caso, la domanda dovrà essere preferibilmente in formato pdf, pdf/a, rtf. Il richiedente DEVE provvedere ad indicare nell'allegato 3) "dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo" il numero identificativo della marca da bollo utilizzata provvedendo ad annullare la stessa e conservandone l'originale apposta alla domanda stampata e conservata a fini fiscali;
- b) le domande sottoscritte dall'interessato con firma autografa e inviate preferibilmente in formato pdf, pdf/a. In questo caso la marca da bollo dovrà essere apposta sulla domanda prima della sua scansione e opportunamente annullata (in tal caso, il sottoscrittore della domanda dichiara di impegnarsi a conservare gli originali dei documenti e a presentarli alla Pubblica Amministrazione in caso di necessità e specifica richiesta).

Le domande, trasmesse con posta elettronica senza firma digitale o senza firma autografa e/o indirizzate a caselle di posta elettronica diverse da quella sopra indicata saranno considerate irricevibili.

8. Istruttoria delle domande e approvazione delle graduatorie

Le domande pervenute nel periodo indicato al precedente punto 7 saranno sottoposte alla valutazione di ammissibilità da parte di un apposito Nucleo di valutazione interno al Servizio.

Una volta valutata l'ammissibilità delle domande si procederà all'approvazione del finanziamento seguendo l'ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Lo stanziamento complessivo ammonta ad **300.000,00**.

Il procedimento avrà avvio il primo giorno lavorativo utile dopo la presentazione delle domande.

Il responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 è la Dott.ssa Grazia Fabbri, Settore formazione, lavoro, istruzione e politiche sociali - tel. 0544 258449;

gli atti possono essere visionati presso il Settore FORMAZIONE, lavoro, istruzione e politiche sociali - viale della Lirica, 21 - III Piano - Ravenna.

Per informazioni rivolgersi a Rosa De Caro tel. 0544 258418 nei giorni di lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

L'esito dell'istruttoria verrà comunicato - di norma - entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, saranno effettuati controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, contenute nelle domande di contributo.

Eventuali irregolarità o parziali omissioni delle domande e della relativa documentazione obbligatoria dovranno essere regolarizzate entro il termine stabilito dall'Amministrazione. La mancata regolarizzazione entro i termini comporta l'esclusione della domanda.

La Provincia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni che dovessero rendersi necessari.

9. Modalità di erogazione dei contributi

Per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato l'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione trascorsi 12 mesi dall'assunzione o dalla trasformazione, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro per almeno 12 mesi e acquisizione del costo salariale effettivo sostenuto dall'azienda.

Per le assunzioni a tempo determinato, l'erogazione del contributo avverrà al termine del rapporto di lavoro, previa verifica della sussistenza del rapporto di lavoro per almeno 6 mesi e acquisizione del costo salariale effettivo sostenuto dall'azienda.

La liquidazione del finanziamento, al netto dell'eventuale ritenuta del 4%, avverrà dopo la verifica della regolarità contributiva dell'Azienda, da parte della Provincia di Ravenna.

10. Revoche e rideterminazione del contributo

Si procede alla **revoca totale del contributo nei seguenti casi:**

- qualora venga accertata, dalle autorità competenti, la falsificazione della documentazione allegata alla domanda ovvero emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni;
- qualora il rapporto di lavoro non superi il periodo di prova;
- qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompa prima di 12 mesi o il rapporto di lavoro a tempo determinato si interrompa prima della durata prevista (ad eccezione del caso di dimissioni del lavoratore nel qual caso opera la revoca parziale).

Si procede alla **revoca parziale** e alla rideterminazione proporzionale del contributo nel caso di dimissioni del lavoratore.

11. Obblighi dei datori di lavoro

Per le assunzioni a tempo indeterminato:

- trascorsi i 12 mesi dall'assunzione a tempo indeterminato i beneficiari dovranno far pervenire alla Provincia di Ravenna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al costo salariale sostenuto dal datore di lavoro nei 12 mesi successivi all'assunzione del disabile per il quale è stato richiesto il contributo;
- se il rapporto di lavoro cessa per dimissioni prima dei 12 mesi, i beneficiari dovranno far pervenire alla Provincia di Ravenna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al costo salariale sostenuto dal datore di lavoro nel periodo di lavoro del disabile per il quale è stato richiesto il contributo.

Per le assunzioni a tempo determinato:

- trascorso il periodo previsto per l'assunzione a tempo determinato, i beneficiari dovranno far pervenire alla Provincia di Ravenna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al costo salariale sostenuto dal datore di lavoro nel periodo di sussistenza del contratto per il disabile per il quale è stato richiesto il contributo;
- se il rapporto di lavoro a termine cessa per dimissioni prima della durata prevista i beneficiari dovranno far pervenire alla Provincia di Ravenna una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al costo salariale sostenuto dal datore di lavoro nel periodo di lavoro del disabile per il quale è stato richiesto il contributo.

I beneficiari sono inoltre tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al rapporto di lavoro di cui si è chiesto il contributo.

12. Tutela della privacy

Tutti i dati di cui la Provincia di Ravenna venga in possesso nell'ambito del presente avviso pubblico saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ("codice in materia di protezione dei dati personali"), esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, in particolare:

- per la realizzazione degli interventi oggetto del presente avviso;
- ai fini dell'erogazione dei contributi concessi.

La comunicazione dei dati forniti ad altri soggetti pubblici o privati avverrà in osservanza delle leggi vigenti e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

14. Modulistica

Sono allegati al presente Avviso e ne costituiscono parte integrante:

1. il modello di domanda di contributo
 - 1 a) per assunzioni/stabilizzazioni a Tempo indeterminato Modello CONTR_TI
 - 1 b) per assunzioni a Tempo determinato Modello CONTR_TD
2. gli allegati relativi alla scelta del regime di aiuti
 - 2 a) dichiarazione de minimis
 - 2 b) dichiarazione aiuti all occupazione
3. l'allegato relativo alla dichiarazione sostitutiva relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (in caso di domanda sottoscritta dall'interessato mediante firma digitale).

<p>Il sottoscritto _____ in qualità di _____ del Settore/Servizio _____ della Provincia di Ravenna, ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, comma 2-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme all'originale firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, dal Dott. _____ in qualità di dirigente del Settore _____, allegato alla determina n. _____ del _____ conservata presso la suddetta Provincia e consta di n. _____ pagine.</p> <p>Ravenna, ___/___/_____ Firma _____</p>

¹ Per impresa in difficoltà si intende:

- per le imprese di grandi dimensioni, un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
- per le PMI, un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 7, del Regolamento generale di esenzione per categoria.

» **Modulo di richiesta del contributo per assunzioni, trasformazioni e stabilizzazioni a tempo indeterminato:**

http://www.lavoro.ra.it/binary/centri_impiego/progetti/Richiesta_contributo_disabili_TI_2013.1362470526.doc

» **Modulo di richiesta del contributo per assunzioni a tempo determinato superiore a i 6 mesi:**

http://www.lavoro.ra.it/binary/centri_impiego/progetti/Richiesta_contributo_disabili_TD_2013.1362470527.doc